

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2551

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAVA, BUBISUTTI, MOSCHIONI, PANIZZUT

Disposizioni per garantire i collegamenti aerei della regione Friuli Venezia Giulia in regime di servizio pubblico

Presentata il 22 giugno 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La continuità territoriale, intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto che non penalizzi i cittadini residenti in territori meno favoriti, si inserisce nel quadro più generale di garanzia dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale promosso in sede europea. Infatti, il trasporto, se da un lato si configura come attività di tipo economico, da un altro lato, come elemento essenziale del « diritto alla mobilità » previsto dall'articolo 16 della Costituzione, costituisce un servizio di interesse economico generale e, quindi, deve essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica.

Nel nostro ordinamento, a partire dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, con specifico riguardo alla Sardegna e alle isole minori della Sicilia, sono state previste specifiche

misure volte a ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale. In particolare, sono state emanate disposizioni volte ad assicurare il servizio di trasporto anche in alcune tratte potenzialmente non remunerative, mediante il finanziamento statale degli obblighi di servizio pubblico, intesi come « compensazioni » del disavanzo economico che l'impresa di trasporto aereo sostiene per assicurare il servizio. Tale compensazione è garantita dallo Stato, a parità di condizioni, a tutti i vettori disponibili a svolgere il servizio stesso.

Attualmente, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, pur non trovandosi in una situazione di svantaggio territoriale dovuta alla condizione di insularità, sconta di fatto un isolamento trasportistico. I collegamenti ferroviari ad alta velocità, infatti, arrivano soltanto a Udine e la rete ad alta velocità tra Venezia e Trieste non sarà realizzata

prima del 2025, grazie al recente impulso dato dalla stessa regione autonoma. Quanto al trasporto aereo, l'unico scalo aeroportuale aperto all'aviazione civile è quello di Trieste-Ronchi dei legionari. Nell'area compresa tra l'alto Adriatico e le Alpi orientali, tra l'Italia (Friuli Venezia Giulia e Veneto), la Slovenia, la Croazia e l'Austria (Carinzia), il bacino di utenza dell'aeroporto di Trieste-Ronchi dei legionari supera i 5 milioni di persone, calcolati sulla base del tempo di percorrenza in automobile di 90 minuti necessario per raggiungere lo scalo. A partire dal 2019, i seppur pochi voli in partenza da e per lo scalo triestino hanno conseguito coefficienti medi di riempimento particolarmente elevati, con un incremento dell'1,4 per cento dei passeggeri, per un totale di oltre 780.000 presenze. L'aeroporto di Trieste-Ronchi dei legionari costituisce, dunque, un *hub* strategico per lo sviluppo del sistema trasportistico dell'intera regione autonoma e pertanto sembra opportuno prevedere un regime di continuità territoriale con oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto triestino e i principali scali nazionali. A tale scopo intende provvedere la presente proposta di legge, che si

rifà *in toto* al modello della continuità territoriale, delineato dall'articolo 36 della citata legge n. 144 del 1999, *illo tempore* adottato per la Sardegna e per le isole minori della Sicilia. Tale modello prevede l'indizione di una conferenza di servizi per la definizione dei contenuti dell'onere di servizio pubblico, per poi disporre – mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – l'imposizione del medesimo onere ai servizi di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei legionari e gli aeroporti nazionali o, qualora nessun vettore aereo accetti la predetta imposizione, l'indizione di una gara di appalto europea per l'assegnazione delle medesime rotte, da effettuare secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008.

La presente proposta di legge, di cui si auspica una celere approvazione, prevede, inoltre, la compensazione degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Continuità territoriale per la regione
Friuli Venezia Giulia)*

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la regione Friuli Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei legionari e i principali aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

- a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
- b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c) al numero dei voli;
- d) agli orari dei voli;

e) alle tipologie degli aeromobili;

f) alla capacità dell'offerta.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, indice una gara di appalto europea secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei legionari e i principali aeroporti nazionali è comunicata all'Unione europea.

6. Alla compensazione degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori in relazione all'esito della gara di appalto europea di cui al comma 4 sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Art. 2.

(Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nella regione Friuli Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto e delle relative norme di attuazione.

